

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 settembre 2002
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività della
missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

(2002/845/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 11 dell'azione comune prevede che lo status del personale dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPM, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.
- (3) In seguito alla decisione del Consiglio del 12 luglio 2002, che autorizza la presidenza ad avviare negoziati, quest'ultima ha negoziato un accordo con la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM.
- (4) È opportuno approvare tale accordo,

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.